

Codice A1606C

D.D. 30 novembre 2023, n. 931

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di Cuceglio (TO) - Intervento: realizzazione delle opere per lavori di messa in sicurezza viabilità cascate Cuffia. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 931/A1606C/2023

DEL 30/11/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di Cuceglio (TO) – Intervento: realizzazione delle opere per lavori di messa in sicurezza viabilità cascate Cuffia. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal Comune di Cuceglio (TO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della

l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre

verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classif. 11.100/GESPAE/743/2023A/A1600A

*Rif. n. 106690/A1606C del 28/07/2023
Rif. n. 133516/A1606C del 09/10/2023
Rif. n. 148609/A1606C del 31/10/2023
Rif. n. 148623/A1606C del 31/10/2023
Rif. n. 148635/A1606C del 31/10/2023
Rif. n. 148639/A1606C del 31/10/2023
Rif. n. 148645/A1606C del 31/10/2023
Rif. n. 148660/A1606C del 31/10/2023
Rif. n. 155412/A1606C del 08/11/2023*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **Cuceglio (TO)**
Intervento: **Realizzazione delle opere per lavori di messa in sicurezza viabilità
cascine Cuffia**
Istanza: **Comune di Cuceglio (TO) - Autorizzazione paesaggistica con procedimento
ordinario**

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Cuceglio (TO) in data 28/07/2023 (prot. n° 106690), per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 09/10/2023 (prot. n° 133516),

visti gli ulteriori atti integrativi pervenuti:

- in data 31/10/2023 (prot. n° 148609)
- in data 31/10/2023 (prot. n° 148623)
- in data 31/10/2023 (prot. n° 148635)

- in data 31/10/2023 (prot. n° 148639)
- in data 31/10/2023 (prot. n° 148645)
- in data 31/10/2023 (prot. n° 148660)
- in data 08/11/2023 (prot. n° 155412)

Considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un tratto viario di tipo F2, avente larghezza complessiva di 8,50 mt., per uno sviluppo di circa 500 mt. e due nuove rotonde alle estremità per il raccordo alla viabilità esistente (senza prevedere demolizione di fabbricati esistenti). Le linee guida della progettazione si riferiscono al D.M. 5/11/2001, proponendo una sezione stradale prescritta dal DPP per la strada da progettare di tipo F, con velocità di progetto compresa tra 40 e 100 km/h. Tale sezione risulta costituita da un'unica carreggiata formata da due corsie, una per senso di marcia (3,25 mt ciascuna); ogni corsia è fiancheggiata da una banchina di 1,00 mt. di larghezza (0,50 mt. per il caso in questione), per una larghezza complessiva della piattaforma stradale pari a 8,50 mt. In rettilineo la sezione stradale sarà sagomata a doppia pendenza trasversale per agevolare lo smaltimento delle acque meteoriche, secondo la situazione delle pendenze attuali.

Preso atto che l'area oggetto di intervento interferisce con il sistema vincolistico ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, in ragione della parziale presenza di territori coperti da foreste e da boschi (comma 1 - lett. "g"), così come anche precisato all'interno della medesima Relazione Paesaggistica allegata;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Cuceglio (TO) **non risulta idoneo all'esercizio della delega**, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 - lett. "g" del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- **siano inseriti elementi vegetali, quali essenze arboree e/o arbustive di taglio medio-piccolo, da posizionarsi ove possibile anche a macchia, tra la viabilità di tipo F2 extraurbana in progetto e la viabilità sterrata in progetto,**

- **sia mantenuta, per quanto possibile, parte dell'area boscata esistente oggetto di tutela, come rappresentata al meglio all'interno dell'elaborato denominato "rendering viabilità in progetto".**

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	istanza_autorizz_paes_ordin.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	GEO.001_Relazione_paesaggistica.pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico – planimetria di rilievo e documentazione fotografica</i>	GEN.013_Planimetria_rilievo_compressed (1).pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico – planimetria di progetto</i>	GEN.014_Planimetria_progetto_compressed (1).pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico – planimetria segnaletica</i>	GEN.019_Planimetria_segnaletica_compressed (1).pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico – sezioni tipo e particolari</i>	GEN.020_Sezione_tipo_particolari.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico – pianta e sezione tipo rotatoria lato san giorgio</i>	GEN.018_Pianta_sezione_tipo_rotatoria_S.Giorgio.pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico – pianta e sezione tipo rotatoria lato cuceglio</i>	GEN.017_Pianta_sezione_tipo_rotatoria_Cuceglio.pdf.p7m
9	<i>Elaborato grafico – Quaderno delle sezioni e computo dei volumi</i>	GEN.016_INT_Quaderno_delle_sezioni.pdf.p7m

10	<i>Relazione agronomica</i>	GEN.023_Relazione_agronomica.pdf.p7m
11	<i>Elaborato grafico - Rendering viabilità in progetto</i>	GEN.022_Rendering_viabilita_progetto_compressed.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Marcello Comollo

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola
*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della Cultura

Torino, (data pec)

Alla Regione Piemonte
Urbanistica Ovest
pec: urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA'
METROPOLITANA DI TORINO

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica / Tutela archeologica
DESCRIZIONE: Comune **CUCEGLIO** Prov. TO
Bene e oggetto dell'intervento: messa in sicurezza viabilità caschine Cuffia

DATA RICHIESTA : Data di arrivo richiesta: 08/11/2023 - vs prot 155670 del 08/11/2023
Protocollo entrata richiesta: 21965 del 09/11/2023

RICHIEDENTE: **Comune di Cuceglio** - Pubblico
PROCEDIMENTO: Parere vincolante autorizzazione paesaggistica ordinaria
(art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i)

PROVVEDIMENTO: **PARERE VINCOLANTE**
DESTINATARIO: Alla Regione Piemonte Urbanistica Ovest - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per il Comune di Cuceglio per l'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera g), del D.lgs. n. 42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti esprime parere favorevole facendo proprio il parere della Regione Piemonte.

Per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, dato atto del corretto svolgimento della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 41 c.4 del D. Lgs. 36/2023, conclusasi con esito negativo come da parere definitivo dell'Ufficio scrivente prot. n. 4344 del 06/03/2023, si raccomanda comunque la massima attenzione durante le opere di scavo e la tempestiva segnalazione a questo Ufficio in caso di ritrovamenti, anche di natura incerta, ai sensi dell'art. 90 della normativa citata, con contestuale sospensione dei lavori e mantenimento dello stato di fatto fino al sopralluogo del funzionario archeologo di zona.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Emanuela Carpani

(incarico aggiuntivo DDG 1° giugno 2023, n. 711)

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

I Responsabili dell'Istruttoria
arch. Silvia Valmaggi / dott.ssa Stefania Ratto / dott.ssa Luisa Ferrero / geom. Rosaria Demma
(silvia.valmaggi@cultura.gov.it – stefania.ratto@cultura.gov.it)



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: sabap-to@pec.cultura.gov.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>